



COMUNE DI CAPOTERRA

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Regolamento per l'istituzione del Servizio di Volontariato Civico - Cittadinanza attiva

Approvato con Delibera C.C. N.25 DEL 19.06.2024

Indice

- Art. 1 - Finalità*
- Art. 2 - Definizioni*
- Art. 3 - Principi*
- Art. 4 - Ambito di applicazione*
- Art. 5 - Istituzione dell'albo dei singoli volontari civici*
- Art. 6 - Riconoscimento, formazione e organizzazione dei volontari*
- Art. 7 - Formazione e gestione Albo Volontari Civici*
- Art. 8 - Requisiti richiesti*
- Art. 9 - Rinuncia e revoca*
- Art. 10 - Assicurazione, mezzi, sicurezza*
- Art. 11 - Doveri e comportamento dei volontari civico*
- Art. 12 - Disposizioni Finali*

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina il "Servizio di Volontariato Civico per la Cittadinanza attiva " come espressione del contributo concreto del singolo al benessere della collettività ; esso è finalizzato a realizzare forme di cittadinanza partecipativa, riferita alla gestione di beni e servizi di interesse generale, con l'obiettivo più profondo, specialmente rivolto ai giovani, di radicare nella comunità forme di cooperazione e conoscenza diretta del ruolo dell'Ente, rafforzando il rapporto di fiducia con l'Istituzione locale e tra i cittadini stessi. L'apporto dei cittadini riguarda la cura e l'arricchimento dei beni comuni urbani e il sostegno e ausilio alla erogazione di servizi per il bene collettivo, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. In particolare, applicando il principio di sussidiarietà, di cui all'art. 118 della Costituzione, l'Amministrazione Comunale assume il dovere di sostenere e valorizzare il Servizio di Volontariato Civico come autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, volta al perseguimento di finalità di interesse generale.
3. Il presente Regolamento rappresenta lo strumento per attuare il citato principio, offrendo una cornice di riferimento alle diverse occasioni in cui il Comune e i cittadini si alleano per condividere la responsabilità di concorrere al benessere del proprio territorio.
4. Le relative disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini richieda la collaborazione o risposta alla sollecitazione dell'Amministrazione Comunale.
5. L'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinato da specifiche convenzioni e accordi, nel quadro delle norme specifiche relative alle prestazioni organizzate su base associativa, in particolare la legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) **Beni comuni urbani:** i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo e rispetto ai quali reputano di interesse pubblico attivarsi ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
- b) **Comune o Amministrazione:** il Comune di **Capoterra** nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
- c) **Volontariato civico:** l'azione prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà ed impegno civile, quando non sia richiesta una qualificazione prevista per legge, da singoli cittadini a favore del bene comune;
- d) **Interventi di cura:** interventi volti alla protezione e conservazione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
- e) **Servizi:** un'attività o una serie di attività di natura materiale o intellettuale destinata a soddisfare le esigenze della collettività;
- f) **Responsabile dell'albo**, il funzionario comunale cui è affidata la formazione e tenuta dell'albo;
- g) **Responsabile utilizzatore**, il funzionario che effettivamente utilizza nel proprio settore il volontario.

Art. 3

Principi

- 1. Il servizio di volontariato civico è svolto da cittadini o associazioni in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno da un eventuale beneficiario singolarmente individuabile e investe indicativamente le attività elencate al successivo art. 4 oggetto di competenze obbligatorie o esercitabili dall'Ente e va ad integrare, ma non a sostituire, il servizio svolto direttamente dai dipendenti comunali.
- 2. Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere occasionale, non creano alcun vincolo organico col Comune o obbligo prestazionale (ferma restando l'osservanza delle disposizioni impartite dal responsabile utilizzatore), si integrano, senza sostituirli, con i servizi resi attraverso soggetti del terzo settore e si inseriscono in modo meramente complementare e di ausilio nell'azione del Comune di Capoterra.
- 3. Il servizio non darà mai luogo ad obbligo giuridico di prestare attività, a relazione sinallagmatica tra prestazione e retribuzione, ad esercizio di poteri repressivi e/o impostivi da parte del Comune diversi dalla cancellazione dall'Albo. Resta ferma la tutela ordinaria per risarcimento del danno, senza alcun aggravio di posizione del volontario rispetto a qualsiasi altro cittadino che, come tale, entra in relazione col Comune. E' sempre ammesso il recesso da parte del volontario previo semplice avviso al Comune affinché si possa provvedere alla cancellazione dall'albo, se tale è l'oggetto del recesso, e/o alla sostituzione negli specifici compiti.
- 4. L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi significativi o che mettano il volontario in condizione di conoscere dati personali sensibili (o parasensibili, come definiti nei provvedimenti del Garante) e giudiziari di cui all'art. 4 lett. d) ed e) D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I volontari sono comunque tenuti alla riservatezza delle notizie o informazioni delle quali vengano a conoscenza.
- 5. In nessun caso l'attività del volontario nel contesto previsto dal presente regolamento potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare in via diretta servizi istituzionali dell'Ente o supplire rimediabili carenze di organico.

Art. 4

Ambito di applicazione

- 1. I cittadini volontari prestano il servizio civico nell'ambito delle attività individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguenti aree:
 - a) **AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA** relativa ad attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e

sportive, ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sportivo, culturale, folkloristico, etc. organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, gestione (apertura e chiusura) sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza; attività di informazione ed orientamento del pubblico in occasione di eventi culturali o sportivi ;

b) AREA CIVILE, AMBIENTALE relativa ad attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, alla tutela dell'ambiente, sorveglianza percorsi ambientalistici; protezione del paesaggio e della natura, vigilanza aree verdi in generale, parchi gioco, prevenzione atti di vandalismo, monitoraggio del decoro e dell'arredo urbano, collaborazione per la tutela e la cura delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale in particolare per la lotta al randagismo e la tutela degli animali d'affezione; rientra in questa area la tipologia di azione oggetto dell'art.24 D.L. 12.9.2014 n.133 conv.L.11.11.2014 n.164.

2. La Giunta Comunale, con apposito e motivato provvedimento ha facoltà di individuare aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari ulteriori rispetto a quelli di cui al presente articolo individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari , nel rispetto dei principi ricavabili dal presente regolamento . L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di volta in volta di pubblicizzare l'attivazione delle singole iniziative per favorire la realizzazione delle stesse mediante l'iscrizione, all'albo di cui al successivo art. 5, di nuovi volontari interessati allo svolgimento dell'attività.

3. E' escluso dall'ambito di applicazione e competenze del presente regolamento il Servizio di Protezione Civile , tranne che per le incombenze diverse da quelle occorrenti durante le operazioni di soccorso delle popolazioni , del superamento dell'emergenza e del sistema di allerta nazionale come disciplinati dalla L. 24 febbraio 1992 n.225 , modificata da D.L. 15 maggio 2012 n. 59 conv. L. 12 luglio 2012 n. 100 .

Art. 5

Istituzione dell'albo dei singoli volontari civici

1. E' istituito presso l'Amministrazione comunale un Albo, nel quale singoli volontari e associazioni possono iscriversi al fine di offrire la propria disponibilità per lo svolgimento di compiti a favore della collettività.

La gestione dell'albo, è affidata al relativo responsabile, individuato nel soggetto preposto al Settore D e m o g r a f i c o , S p o r t , S p e t t a c o l o , salva successiva determinazione riservata al Sindaco. L'incaricato curerà tutti gli adempimenti amministrativi relativi all'iscrizione, cancellazione e aggiornamento dell'Albo stesso e curerà i rapporti con i vari responsabili utilizzatori che restando le figure cui spetta l'organizzazione specifica del lavoro rispettivo.

2. Spetta ai responsabili utilizzatori disporre e, se del caso, disciplinare ulteriormente rispetto alle norme di regolamento, l'effettivo utilizzo dei volontari iscritti all'albo per prestazioni che facciano capo ai rispettivi servizi.

3. L'iscrizione all'albo a titolo individuale è compatibile con l'appartenenza ad associazioni che, come tali, siano o chiedano di essere iscritte allo stesso albo sempre che non ci sia sovrapposizione con le attività tipiche o già oggetto di accordi col Comune delle stesse associazioni di appartenenza.

Art. 6

Riconoscimento, formazione e organizzazione dei volontari

1. I volontari durante lo svolgimento delle attività devono essere provvisti di cartellino identificativo e/o di altro elemento ad analogo effetto che l'Amministrazione metterà loro a disposizione, insieme ai dispositivi individuali che fossero necessari in relazione alle mansioni affidate.

2. Qualora le attività di cui all'art. 4 pur non richiedendo qualificazioni disciplinate per legge necessitino di competenze specifiche diverse da quelle possedute dai volontari potranno essere organizzati, dal responsabile utilizzatore, momenti formativi per i volontari cui seguirà il necessario monitoraggio, anche attraverso riunioni a cadenza periodica, allo scopo di valutare l'esito delle attività svolte.

3. I responsabili utilizzatori, quando la sistematicità e continuità delle prestazioni lo richiedano, hanno il compito di impostare un percorso di attività, che tenga conto delle esigenze funzionali, delle competenze proprie del servizio, delle disponibilità del volontario; in caso diverso, per prestazioni sporadiche, possono limitarsi a far riferimento al contenuto dell'Albo, in particolare alla sezione di iscrizione del volontario, dando eventuali indicazioni aggiuntive che reputassero necessarie.

4. L'assegnazione degli strumenti e delle dotazioni che, per la tipologia della mansioni, spettano al volontario deve risultare dall'atto scritto dal responsabile utilizzatore che formalizza per il singolo volontario l'inizio della rispettiva attività.

5. Il responsabile utilizzatore, nella scelta dei soggetti da impiegare, deve tenere conto dei seguenti elementi:

- a) precedenti attività lavorative;
- b) preparazione specifica dimostrata;
- c) età in relazione all'incarico e ad attitudini del volontario stesso;
- d) disponibilità specifica all'attività dichiarata dall'interessato nella domanda al momento dell'iscrizione o successivamente acquisita;
- e) reperibilità del volontario.

6. Allo scopo di instaurare il rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari, il responsabile utilizzatore adotta un provvedimento che individua l'attività cui il volontario chiede ed accetta di essere adibito; in esso si indica che l'assegnazione al servizio viene disposta nell'osservanza del regolamento e della domanda del volontario, quindi senza alcun meccanismo disinallagma contrattuale e senza alcun obbligo prestazionale che non sia il rispetto delle prestazioni impartite dal responsabile utilizzatore; viene anche assunto l'impegno all'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi. Il provvedimento viene firmato in calce per accettazione dal volontario che ne riceve una copia.

Art. 7

Formazione e gestione Albo Volontari Civici

1. La formazione dell'Albo dei Volontari Civici avverrà, per il primo anno solare successivo all'entrata in vigore del regolamento, attraverso la pubblicazione, entro trenta giorni dalla stessa data, di un bando per la raccolta delle adesioni. Nel bando verranno dettagliati i settori di intervento come risultano dall'art.4 e, se già conosciute, le mansioni che il Comune intende assegnare ai volontari.
2. nel modello di domanda allegato al bando, il volontario o l'associazione dovrà indicare il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento e l'attività che intenderebbe svolgere, o almeno il settore tra quelli di cui sopra, la disponibilità giornaliera e di durata del servizio civico offerto. Sulla base delle adesioni, i cittadini e le associazioni verranno iscritti nell'Albo, il piano di impiego verrà concordato con il Responsabile utilizzatore una volta constatate le attitudini e le capacità di ciascuno in relazione al settore di intervento prescelto.
3. L'albo così formato si considera elenco aperto alle successive richieste, non soggetto a scadenze prefissate e destinato ad aggiornamento solo in relazione alla necessità di cancellazione per recesso o altra causa, e per iscrizioni legate a richieste successive alla prima formazione. In caso di necessità l'Amministrazione Comunale provvederà a pubblicare nuovi avvisi circa l'esistenza e le finalità dell'Albo o la necessità di rinnovarlo per decorso del tempo. Gli iscritti che non avranno presentato revoca della loro disponibilità verranno automaticamente riconfermati salvo il caso di perdita dei requisiti.

Art. 8

Requisiti richiesti

1. Le persone che intendono svolgere l'attività di volontario civico debbono possedere i seguenti requisiti, da indicare nell'istanza di iscrizione:
 - a) Residenza o domicilio nel Comune di Capoterra, salvo eccezioni per casi in cui ricorrano condizioni particolari da indicare nella motivazione del provvedimento che lo ammette;
 - b) età non inferiore ai 18 anni;
 - c) idoneità psicofisica valutata sulla base dei servizi da assegnare; la condizione di invalidità o handicap riconosciuto non è ostacolo all'iscrizione all'Albo ferma restando la necessaria compatibilità tra le effettive condizioni di utilizzo e le capacità fisiche;
 - d) regolare permesso di soggiorno per i cittadini stranieri; è estranea al regolamento l'utilizzo di stranieri presenti sul territorio per ragioni di assistenza umanitaria e che trova disciplina nella normativa e nei provvedimenti emessi dal Governo centrale;
 - e) non avere lite pendente o situazione di irregolarità tributaria nei confronti del Comune di Capoterra;
 - f) assenza di condanne definitive e non seguite da riabilitazione per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione; è fatta eccezione per i casi in cui la prestazione di lavoro volontario si inserisca all'interno di percorsi di recupero stabiliti o convenuti con le Autorità preposte.
2. Al momento dell'attivazione di una singola iniziativa che lo renda necessario in ragione della tipologia dell'attività, potrà essere richiesta la presentazione di un certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle prestazioni.

Art. 9

Rinuncia e revoca

1. La cancellazione dall'Albo dei volontari civici avviene:
 - a) su richiesta dell'interessato, previa comunicazione scritta al responsabile utilizzatore;
 - b) d'ufficio, previa comunicazione al volontario, nel caso in cui, decorsi due anni dall'iscrizione, il volontario, seppur richiesto, non abbia prestato servizio o quando abbia interrotto un servizio in corso senza darne comunicazione all'Ente.

Art. 10

Assicurazione, mezzi, sicurezza

1. I cittadini iscritti all'Albo e che svolgono volontariato civico sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia per la responsabilità civile verso terzi.
2. I volontari, per l'espletamento dei servizi, dovranno utilizzare, in via prioritaria, attrezzature proprie validate dalla Amministrazione su richiesta motivata del volontario, l'Amministrazione comunale potrà fornire attrezzatura propria, all'uopo acquistata o posseduta, da affidare ai singoli volontari che ne avranno la responsabilità di custodia ed uso. Tutte le attrezzature, sia di proprietà dei volontari che dell'Amministrazione comunale dovranno essere a norma ed in perfetto stato d'uso. I volontari che avranno avuto in dotazione attrezzature comunali dovranno riconsegnarle all'Amministrazione a fine rapporto di collaborazione o a semplice richiesta del responsabile del Servizio di riferimento. Tutti i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività sono a carico dell'Amministrazione comunale.
3. Ai volontari, in forza dell'art. 3 c. 12 bis D.Lgs. 9.4.2008 n.81, si applicano esclusivamente le disposizioni del relativo art. 21 ossia l'obbligo di essere dotati e di utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale (se necessari in relazione alla tipologia di impiego del volontario, conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del Decreto) e apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità. Nei casi di scarsa visibilità e servizi resi su strada dovrà essere sempre utilizzata una pettorina ad alta visibilità.

Art. 11

Doveri e comportamento dei volontari civici

1. Ciascun Volontario è tenuto a:
 - a) svolgere i compiti assegnati con impegno, lealtà e senso di responsabilità;
 - b) tenere un comportamento verso gli utenti ed il pubblico improntato alla massima correttezza ed educazione e mantenere con i dipendenti comunali un rapporto di reciproca collaborazione;
 - c) comunicare tempestivamente al responsabile comunale (utilizzatore) eventuali impedimenti a svolgere l'attività per la quale aveva dato la propria disponibilità; i volontari in ogni momento, durante l'attività di collaborazione, possono rifiutarsi di eseguire prestazioni che essi giudichino pericolosi, o alle cui esecuzione non si ritengono adeguatamente preparati senza pregiudizio per il mantenimento dell'iscrizione all'albo;
 - d) segnalare al responsabile utilizzatore tutti gli aspetti e circostanze che richiedono l'intervento del personale comunale.
2. Ciascun Volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale, intendendosi l'Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti sollevati da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 12

Disposizioni finali

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani e sostegno ai servizi.
2. Il presente regolamento e gli atti attuativi (avvisi, bando e facsimili) sono soggetti a pubblicazione sul sito "Amministrazione trasparente", il primo nella sezione "atti generali" e gli altri nella sezione "altri contenuti"

§§§§§§§§§§